



Sent. 21 / 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai Magistrati:

PISCHEDDA dr. Mario	Presidente
RIOLO dr.ssa Maria	Giudice
COMINELLI dr. Paolo	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 20265 del registro di Segreteria, nei confronti di BRIANO Stefania, in qualità di economo del Comune di Mallare (SV), per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

Vista la relazione del Magistrato istruttore del 3 luglio 2017;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 gennaio 2018, il relatore dr. Paolo Cominelli e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dr. Adriano Gribaudo;


Ritenuto in

FATTO

La convenuta, in qualità di economo del Comune di Mallare (SV), aveva depositato presso la Segreteria di questa Sezione i conti giudiziali per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.



hull



In seguito all'esame dei conti giudiziali sopra indicati, dal verbale di verifica del funzionario emergevano irregolarità e carenze di documentazione, relative a:

- a) conti trasmessi in copia privi della certificazione di conformità, e con irregolarità di compilazione;
- b) gestioni economiche non chiuse nell'esercizio di competenza, con formazione di residui e anticipazioni di fondi;
- c) spese prive di idonea documentazione giustificativa;
- d) spese non previste dal regolamento.

Il Magistrato istruttore formulava rilievo dell'8 febbraio 2017, al quale perveniva risposta del successivo 5 maggio.



L'Economo forniva chiarimenti e documentazione in merito ai diversi profili oggetto di rilievo:

1) Veniva precisato che i conti sono compilati sinteticamente *“scindendo le spese rimborsate dall'economo unicamente divise per periodo. La tipologia di spesa e l'imputazione ai relativi capitoli di bilancio si evincono in ogni determinazione di scarico citata in ultima colonna”*.


2) Il Comune non aveva, nel periodo in esame, un apposito regolamento per il servizio economato; Si è però dotato di P.E.G. individuando obiettivi di gestione, tempi e risorse umane, con appositi capitoli di spesa. Ciò permette di individuare i soggetti responsabili di



ciascun ordinativo di spesa.

3) L'erogazione più rilevante sostenuta dall'economo è quella relativa alle spese postali; nel periodo considerato, il Comune non aveva altro sistema di pagamento di tali spese, e per evitare ritardi nelle pratiche degli uffici comunali, *"l'economo chiudeva i conti giudiziali l'ultimo giorno dell'anno e, non potendo procedere all'immediato versamento del residuo fondo economale, provvedeva nei primi giorni dell'anno successivo"*.

4) *"Nel regolamento di contabilità non era specificato l'importo massimo annuale di spesa; l'economo procedeva a rendicontare e reintegrare il fondo economale trimestralmente, procedeva alla verifica di cassa"*.



5) Per quanto riguarda le anticipazioni di fondi, autorizzate con determinazioni dirigenziali, con pagamenti non indicati sui conti giudiziali e non essendo allegati i relativi buoni d'ordine, si rispondeva trattarsi di spese per le quali è stato necessario il pagamento in contanti con fondi dell'economo, *"per sopperire, con immediatezza ed urgenza, ad esigenze funzionali dell'ente"*; veniva trasmessa copia dei relativi provvedimenti di impegno o liquidazione emessi dai responsabili dei servizi competenti, che gestiscono gli appositi capitoli di spesa.

6) Per quanto riguarda le spese prive di idonea documentazione giustificativa, veniva trasmessa la relativa documentazione.

7) Per quanto riguarda le spese non previste dal regolamento, si osservava che il Comune, nel 2015, si è dotato di un regolamento per le spese di rappresentanza, in base a quanto emerso nel frattempo dalla legislazione e dalle decisioni della Corte dei Conti. Vengono fornite articolate spiegazioni delle singole spese.

Le risposte, in linea di massima, consentivano di ritenere sostanzialmente corretta la gestione. Per la maggior parte delle spese, la documentazione e/o i chiarimenti apparivano infatti adeguati per riconoscere la sostanziale legittimità delle spese stesse.

Per le spese con documentazione inadeguata venivano fornite spiegazioni e chiarimenti.

Essendo comunque emerse, come già osservato, perplessità in merito a irregolarità procedurali, appariva opportuno acquisire il giudizio della Sezione, in sede collegiale.

In conformità alla giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale (cfr. sentenza n. 34 del 15 maggio 2017), si è ritenuto infine, con riferimento al disposto dell'art.150 del Codice di giustizia contabile (decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016), che vada calcolata, ai fini dell'estinzione dopo 5 anni dal deposito del giudizio di conto, anche la sospensione estiva dei termini (1/8-15/9 fino al 2014; 1/8-31/8 dal 2015, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162); pertanto i conti in oggetto non sono



ancora estinti, essendo pervenuti il 13 febbraio 2012.

Il Magistrato istruttore ha dunque rimesso gli atti al Presidente di questa Sezione giurisdizionale, per la pronuncia in sede di giudizio collegiale.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dr. Adriano Gribaudo, ha chiesto la condanna dell'agente al pagamento relativo a due voci di spesa non giustificate, rimettendosi comunque alla decisione della Sezione per le altre questioni.

Considerato in

DIRITTO

In primo luogo, questa Sezione giurisdizionale deve stabilire se vada calcolata, ai fini dell'estinzione, dopo 5 anni dal deposito, del giudizio di conto, anche la sospensione estiva dei termini (1/8-15/9 fino al 2014; 1/8-31/8 dal 2015, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).



Ritiene il Collegio giudicante che di tale sospensione debba tenersi conto, ai fini dell'estinzione del giudizio di conto. Il deposito del conto giudiziale presso la Segreteria della Sezione, infatti, costituisce in giudizio l'agente contabile: trattandosi pertanto di un giudizio, seppure tale per *factio iuris*, ad esso vanno applicate le relative regole, ivi compresa quella relativa alla sospensione estiva dei termini, come del resto già affermato in giurisprudenza.

Deve quindi ritenersi che i conti in esame non siano ancora estinti,

essendo pervenuti il 13 febbraio 2012.

Come ricordato in narrativa, dall'esame dei conti giudiziali *de quibus* sono emerse numerose irregolarità, più specificamente descritte nelle relazioni del funzionario addetto.

Va innanzitutto affermato che le citate irregolarità, sommariamente illustrate in narrativa, comportano in linea di principio la non discaricabilità, e che tale considerazione deve determinare, per il futuro, le modalità di gestione da parte dell'agente contabile; tanto premesso, nel caso di specie questa Sezione giurisdizionale ritiene tuttavia di considerare legittime le spese in questione, atteso che le stesse, pur risultando irregolari per i motivi suindicati, sulla base delle spiegazioni, giustificazioni e documentazioni fornite dall'economo in sede istruttoria, e che sono versate nel fascicolo, appaiono non produttive di danno ingiusto per il Comune, poiché si tratta comunque di spese per le quali sussiste un collegamento alle finalità istituzionali dell'Ente, e quindi utilmente erogate.

Ferma restando dunque l'irregolarità delle spese e ferma restando la necessità dell'adozione di procedure conformi alla normativa, il Collegio ritiene dunque che i conti vadano dichiarati irregolari per tutti i motivi sopra esposti e che il contabile sia tenuto al pagamento delle spese.

Soltanto due voci di spesa si devono ritenere non giustificate, non essendo stata fornita adeguata spiegazione o documentazione:

- n. 100/2007: € 10,00 per acquisto fiori per fioriere davanti palazzo

comunale, per giustificativo irregolare;

- n. 748/2007: € 75,00 per versamento diritti per rilascio carta di qualificazione del conducente per dipendenti (autisti scuolabus), di cui € 34,56 sono privi di giustificativo.

Per tali spese (di complessivi € 44,56) deve dunque essere pronunciata la condanna del contabile.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'irregolarità dei conti indicati in epigrafe;

CONDANNA

l'agente contabile BRIANO Stefania, in qualità di economo del Comune di Mallare (SV), al pagamento di € 44,56.

Sono poste a carico del citato economo le spese, liquidate in €

48,00 (Quarantotto).....

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2018.

L'ESTENSORE

(Cominelli)



IL PRESIDENTE

(Fischedda)



Deposito in Segreteria

29 GEN 2018

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL COLLABORATORE ADDETTO
(Rosella Gisella Casciani)


Rosella Casciani

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso
questo Ufficio composta di n° 2 fogli, che si rilascia
per USO NOTIFICA a richiesta del Procuratore Regionale
dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale
della Corte dei Conti per la Regione Liguria.

Genova, li 30 GEN 2018

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Cesarina Bacigalupo

Cesarina Bacigalupo



COMUNE DI MALLARE
Ufficio Polizia Municipale

Malloni Stefano Ap. 12

Corte dei Conti

2018 il giorno 13 del mese 02

BRIANO STEFANIA il presente Atto con

BRIANO STEFANIA in qualità di Trovatore

Stefania Briano

IL VIGILE MESSO
STEFANO MALLARINI

Stefano Mallarini

